



Proposte di modifica al Regolamento sulla Tutela Animali del Comune di Rho

Articolo 4 - Tutela degli animali

Si propone di modificare i **commi 1, 2 e 3**, accorpando i concetti in un comma generico riguardo gli intenti del Comune riguardo la tutela degli animali.

Il Comune riconosce valore etico e morale a tutte le forme di pensiero che si fondano sul dovere del rispetto degli animali e sulla promozione di iniziative volte alla loro salvaguardia. Nel rispetto delle normative vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà, maltrattamento o abbandono, e si impegna attivamente a diffondere e garantire l'applicazione delle tutele giuridiche riconosciute agli animali.

Si propone di introdurre **tre nuovi commi** l'istituzione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA), il quale sarà formato dal personale dell'Ufficio Tecnico competente che dovrà contribuire allo svolgimento delle attività inerenti alla tutela degli animali, prevenzione del randagismo e gestione delle strutture.

Viene istituito l'Ufficio Tutela Animali (UTA), all'interno dell'Ufficio Tecnico comunale competente, con il compito di contribuire al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il personale dell'Ufficio competente ha tra i propri obiettivi la prevenzione del randagismo, la garanzia di un ricovero adeguato per cani e gatti abbandonati, la tutela delle colonie felini e la promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza in materia di benessere animale. L'UTA si occupa inoltre di promuovere una corretta convivenza tra cittadini e animali e di ricevere e gestire segnalazioni provenienti da cittadini e associazioni.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'UTA collabora con gli enti competenti, tra cui ATS, Polizia Locale, altre forze dell'ordine, associazioni animaliste e volontari attivi sul territorio.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Milano - Art. 4, comma 1, 2, 3

All'interno dell'Amministrazione Comunale è presente un Ufficio Tutela Animali (UTA) che, nell'ambito delle competenze previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. In particolare, l'UTA ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie felini e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche. L'UTA supporta e verifica le attività all'interno del Parco Canile di Milano.

Per le sue finalità, l'UTA collabora con gli Enti competenti: ATS, Polizia Locale e altre forze dell'Ordine.

L'UTA garantisce supporto amministrativo e logistico alle attività del Garante per la tutela degli animali

Si propone di introdurre **tre nuovi commi** con l'obiettivo di promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza riguardo all'iscrizione all'anagrafe tramite l'applicazione del microchip per gli animali domestici e randagi, all'importanza della sterilizzazione e alla necessità della sottoscrizione di un'assicurazione. Inoltre, si stabilisce che l'ufficio comunale competente sia responsabile di informare e formare gli enti coinvolti all'interno del territorio di Rho.

L'UTA (o l'Ufficio competente) promuove e sostiene annualmente campagne di sterilizzazione rivolte a cani e gatti detenuti a qualunque titolo, incentiva l'applicazione dei sistemi identificativi (microchip) e l'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, nonché la sottoscrizione di assicurazioni per la tutela degli animali, anche in collaborazione con i Servizi Veterinari di ATS, la Polizia Locale, i veterinari liberi professionisti e le associazioni.

Le campagne di sensibilizzazione devono essere rivolte anche a chi è detentore di animali domestici, soprattutto nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, invitando i proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

L'UTA (o l'Ufficio competente) si occupa di predisporre tutte le informazioni necessarie ed eventualmente organizzare una formazione rivolta al personale del Comune e della Polizia Locale riguardo le norme e i procedimenti inerenti la tutela degli animali sul territorio.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 7, comma 6

Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti per l'apposizione del sistema identificativo (microchip) e iscrizione all'anagrafe.

2. Comune di Milano - Art. 7, comma 3

Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Articolo 8 - Detenzione di animali

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per attribuire in modo chiaro la responsabilità al detentore o custode dell'animale in merito alla sua salute, alla gestione della riproduzione e al benessere delle eventuali cucciolate.

Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 2, comma 2

Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate.

Articolo 9 - Divieti generali

Si propone di ampliare il **comma 3** per includere tra i comportamenti vietati anche la privazione degli animali dei necessari contatti sociali, sia con individui della stessa specie (intraspecifici) sia con individui di altre specie (interspecifici), qualora tali interazioni siano tipiche della loro natura e compatibili con il contesto ambientale.

È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 4

È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

2. Comune di Borgomanero - Art. 5, comma 5

È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Si propone la modifica del **comma 4** come segue, in quanto è necessario attribuire esplicitamente la responsabilità al proprietario o detentore per lo stato e i rumori prodotti dagli animali, i quali devono adottare misure ragionevoli per limitare i disturbi, come previsto dall'art. 659 del Codice Penale.

È vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.

Il proprietario o detentore deve adottare tutte le misure idonee a prevenire comportamenti molesti o prolungati, come abbaiare, ululare o altri suoni, nel rispetto della natura e del benessere dell'animale.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Milano - Art. 23, comma 2

È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

Si propone la modifica del **comma 6** per specificare in maniera più completa, come già previsto in altri regolamenti, il divieto di addestramento basato su costrizione psichica oltre che fisica, e per vietare l'uso di ambienti inadeguati che limitano il comportamento naturale dell'animale.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psicologica e altresì in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 8

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psicologica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

Si propone la modifica del **comma 9** per vietare in modo più chiaro e completo la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente, consentendo unicamente l'uso di marcaggi temporanei non invasivi e non stressanti per l'animale. La parte relativa agli alimenti naturali viene rimossa in quanto già esclusa per definizione.

È vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente, salvo i casi di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non provochino alterazioni comportamentali negli animali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 11

E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

Si propone la modifica del **comma 11** per specificare in modo più preciso le condizioni di trasporto degli animali, in particolare le caratteristiche delle gabbie o contenitori, al fine di prevenire sofferenze, ferite o danni e garantire il benessere degli animali durante il trasporto.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; eventuali gabbie o appositi contenitori devono proteggere gli animali da intemperie o lesioni, garantire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria, consentire la stazione eretta, nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve inoltre essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze specifiche delle specie trasportate.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 5, comma 13

È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

Si propone di aggiungere al **comma 12** la specifica che il divieto si applica a tutti i mezzi, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 13

È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

Si propone di modificare il **comma 13** sostituendo il riferimento ai "due mesi" con "60 giorni" per una maggiore precisione temporale e di integrare l'obbligo di identificazione con microchip prima della cessione o vendita, in conformità alla normativa vigente.

Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei 60 giorni di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante. Inoltre i cuccioli non possono essere ceduti o venduti se non identificati mediante l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 6

È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

2. Comune di Borgomanero - Art. 5, comma 16

È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

Si propone di aggiungere **un nuovo comma**, in seguito al comma 14, per introdurre il divieto del collare a strozzo, con previsione di speciali deroghe per motivi di sicurezza o altri adempimenti.

È altresì vietato l'uso di collari a strangolo ovvero collari a scorrimento completo e museruole "stringi bocca", fatta salva la possibilità di deroghe specifiche concesse da un medico veterinario o nei casi in cui l'utilizzo sia necessario per adempiere a doveri specifici, per ragioni di sicurezza, tutela dell'incolumità pubblica o altre comprovate necessità.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 28

È vietato per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n. 847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

2. Comune di Borgomanero - Art. 8, comma 1, lettera b

È vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** che vietи di tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da impedire un controllo quotidiano efficace del loro stato di salute, in quanto ciò impedisce di individuare tempestivamente malesseri o sofferenze, riducendo il rischio di maltrattamento involontario.

È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni che impediscono un controllo quotidiano efficace del loro stato di salute, inclusa la privazione dei necessari contatti sociali intraspecifici e interspecifici tipici della loro specie.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 4

È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per vietare di lasciare liberi o incustoditi cani o altri animali pericolosi, nonché di affidarli a persone inesperte o condurli in luoghi inadatti. In questo modo si tutela la sicurezza pubblica, si prevengono incidenti e si garantisce che gli animali siano sempre gestiti in modo responsabile, con adeguata attenzione anche al contesto ambientale.

È vietato lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o sotto la propria responsabilità, nonché affidarne la custodia a persone inesperte o inidonee, o condurli in luoghi non adatti al loro benessere o alla sicurezza delle persone.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 6, comma 2 e 3

È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Si propone di aggiungere **un nuovo comma** per vietare di tenere cani e altri animali all'esterno privi di un riparo idoneo, così da assicurare protezione dalle intemperie.

È vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo ovvero una cuccia adeguata alle dimensioni dell'animale, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e alzata dal suolo, inoltre non deve essere posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 3

È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per vietare di tenere cani, gatti e altri animali in terrazze, balconi o spazi similari per periodi prolungati o in condizioni incompatibili con le loro esigenze etologiche, così da prevenire stress e danni fisici legati a spazi inadatti.

È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolargli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 5

È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolargli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per il divieto di lasciare animali incustoditi o legati in luoghi pubblici senza la presenza del detentore, in quanto ciò espone gli animali a rischi di fuga, aggressioni o incidenti, garantendo la sicurezza degli animali e incoraggiando una maggiore responsabilità da parte dei proprietari.

È vietato lasciare animali incustoditi o legati in luogo pubblico se il detentore non si trova nelle immediate vicinanze e mantiene il controllo visivo diretto e costante dell'animale.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per il divieto di lasciare animali chiusi in autoveicoli o altri mezzi di contenzione esposti al sole o in condizioni potenzialmente pericolose, così da prevenire gravi rischi di sofferenza, colpi di calore e decesso.

È vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli, rimorchi o altri mezzi di contenzione esposti al sole nel periodo compreso da inizio aprile a fine ottobre di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti, oltre a trasportare animali in carrelli chiusi.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 15

È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per vietare l'esposizione degli animali a suoni, rumori o musiche a volume nocivo e per vietare l'utilizzo di giochi pirotecnicci in generale, soprattutto in prossimità di aree verdi, così da prevenire stress, ansia e danni alla salute animale.

È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

È vietato altresì fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnicci in genere, in quanto configurato come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, a meno di esplicita autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, in modo da valutare le aree interessate e prevenire eventuali danni agli animali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 14

È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnicci all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.

2. Comune di Borgomanero - Art. 5, comma 22

È vietato su tutto il territorio comunale, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnicci in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.

Si propone di vietare attraverso **un nuovo comma** la promozione e lo svolgimento di giochi, lotterie o intrattenimenti in cui animali vivi siano messi in premio o regalati, in modo da promuovere un comportamento etico e rispettoso nei confronti degli animali.

È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie, intrattenimenti oppure per scopi pubblicitari, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste e mostre, la cui vincita o premio o regalo sia costituito da animali vivi.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 5, comma 10

È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per vietare l'utilizzo di catene o guinzaglio al collo, così da prevenire rischi di soffocamento e lesioni, tutelando la sicurezza e il benessere specifico dei gatti, la cui morfologia e comportamento escludono l'utilizzo di questi strumenti.

È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 20

È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

Si propone di vietare attraverso **un nuovo comma** la pratica di tagliare o modificare code, orecchie, dita dei gatti (in particolare onicectomia) e la devocalizzazione, per tutelare l'integrità e il benessere degli animali.

È fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ai soli fini estetici. Tali pratiche sono autorizzate quando previste dalle procedure effettuate dalle autorità sanitarie competenti.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 8, comma 29

È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

Si introduce attraverso **un nuovo comma** il divieto di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di uccelli appartenenti a specie protette, con particolare attenzione a Rondini, Balestrucci, Rondoni e Topini, frequentemente presenti in ambito urbano e tutelati dalla normativa nazionale (Legge 157/1992) ed europea (Direttiva Uccelli 2009/147/CE).

È vietata a chiunque la distruzione, rimozione o danneggiamento dei nidi di uccelli appartenenti a specie protette, sia in luoghi pubblici che privati, comprese le piante e gli alberi dove essi si trovino. In particolare, è fatto divieto per i nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini, specie strettamente integrate agli ambienti urbani.

Articolo 11 - Abbandono di animali

Si propone di modificare il **comma 1** per aggiungere esplicitamente tra i luoghi di abbandono anche le aree delle colonie felini, in quanto spesso oggetto di rilascio improprio di gatti domestici, talvolta motivato dalla convinzione errata che le colonie felini siano luoghi idonei per liberare gli animali. In realtà tale pratica rappresenta una forma di abbandono a tutti gli effetti, con conseguenze anche sul benessere degli animali già presenti e sull'equilibrio della colonia.

È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi, qualsiasi tipologia di corpo idrico e all'interno di colonie feline.

Si propone di chiarire nel **comma 2** che la liberazione di animali appartenenti a specie di fauna autoctona deve avvenire esclusivamente in ambienti naturali o protetti idonei, quali oasi naturali, riserve e tenute gestite da enti ambientali, in conformità alla normativa vigente.

È fatta salva liberazione controllata e autorizzata di individui appartenenti a specie di fauna autoctona è consentita esclusivamente in ambienti idonei e protetti, gestiti da enti ambientali, nel rispetto della normativa vigente.

Si propone di **abrogare il comma 3** in quanto inserito nell'articolo 11bis Gestione animali vaganti.

I cittadini che rinvengono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà, senza alcun indugio, il servizio veterinario ASL e la Polizia Locale, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero. I cittadini, qualora gli Uffici Comunali non siano aperti, possono rivolgersi direttamente alla Polizia Locale o all'ASL.

Articolo 11bis - Gestione animali vaganti

Si propone di introdurre un **nuovo articolo**, successivamente l'articolo 11, per specificare meglio il ritrovamento e la gestione di animali ritrovati vaganti sul territorio comunale.

Innanzitutto si propone di introdurre **due nuovi commi 1 e 2**, sulla base del comma 3 dell'articolo 11 (abrogato) per attribuire alla Polizia Locale il ruolo di ente primario di raccolta delle segnalazioni relative ad animali vaganti, feriti o in difficoltà, affinché possa tempestivamente coordinare gli interventi o indirizzare le segnalazioni agli uffici tecnici comunali o ad ATS, a seconda della natura e delle esigenze del caso. Inoltre, si prevede di garantire ai cittadini la disponibilità dei contatti del veterinario reperibile di ATS per la gestione delle emergenze al di fuori dell'orario di servizio della Polizia Locale, assicurando così una copertura continua e una tutela efficace del benessere animale.

I cittadini che rinvengono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento alla Polizia Locale, la quale è tenuta ad attivarsi senza indugio per intervenire direttamente o per indirizzare la segnalazione agli uffici comunali competenti o ad ATS.

Nel caso in cui la Polizia Locale non sia operativa, devono essere rese disponibili ai cittadini le informazioni per contattare il veterinario reperibile di ATS, garantendo così una risposta continua e tempestiva alle emergenze animali.

Si propongono successivamente una serie di altri **sei nuovi commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8** per normare la gestione degli animali trovati vaganti sul territorio a seconda se sono identificabili o meno.

Gli animali d'affezione vaganti, in particolare cani e gatti, recuperati a cura del Comune vengono condotti presso le strutture convenzionate, dove vengono sottoposti ai controlli sanitari previsti.

Gli animali identificati tramite microchip vengono restituiti al proprietario o detentore, previo rimborso delle spese sostenute per la cattura, il mantenimento e le cure veterinarie eventualmente prestate.

Nel caso di mancato reclamo da parte del proprietario entro i termini di legge, gli animali rinvenuti saranno considerati legalmente rinunciati, e potranno essere dati in adozione secondo le procedure stabilite. Il Comune provvederà a segnalare l'omessa custodia o l'abbandono agli enti competenti per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori o penali previsti dalla normativa vigente.

Gli animali non identificabili, dopo l'esecuzione delle necessarie verifiche sanitarie e comportamentali, potranno essere inizialmente ceduti per un periodo di 60 giorni con la finalità di adozione, una volta constatato lo stato di benessere presso l'affidatario.

È fatto divieto assoluto di affidare o dare in adozione, anche temporanea, animali a persone che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.

Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di protezione animale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nell'Albo del Comune di Rho, per collaborare nella gestione del ricovero temporaneo, nella verifica delle condizioni di affido, nella promozione delle adozioni e nella sensibilizzazione della cittadinanza alla prevenzione del randagismo e dell'abbandono.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 17, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6

I cani vaganti sono catturati a cura del Comune di Borgomanero e, dopo essere condotti presso il canile sanitario intercomunale, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o altro Organo di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) per il suo recupero.

I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i termini di legge saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in adozione. Contestualmente, il Comune di Borgomanero segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in adozione a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il canile sanitario intercomunale.

Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, gli uffici comunali possono attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel canile sanitario intercomunale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 12 - Avvelenamento di animali

Si propone di aggiungere al **comma 1** l'obbligo di affiggere cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto per tutte le operazioni di derattizzazione e disinfezione.

È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfezione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 8, comma 1

È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfezione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

Si propone di aggiungere **un nuovo comma** per prevedere che il Comune sia tenuto, a seguito di segnalazione da parte di ATS di cui al comma 2, a effettuare un sopralluogo nell'area interessata da avvelenamento, a provvedere all'eventuale bonifica del sito e a segnalare tempestivamente il pericolo alla cittadinanza tramite appositi cartelli, che indichino la data di rilevamento.

Il Comune è tenuto, a seguito di segnalazione da parte di ATS, a effettuare un sopralluogo nell'area interessata dall'avvelenamento, a provvedere all'eventuale bonifica del sito e a segnalare tempestivamente la cittadinanza con appositi cartelli di pericolo per possibile avvelenamento degli animali, indicando la data di rilevamento e, ove disponibile, il tipo di veleno utilizzato.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 11, comma 2

L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Articolo 14 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio

Si propone di accorpore il **comma 1** e **comma 3** in unico comma, aggiungere un nuovo comma per specificare che gli animali utilizzati verranno confiscati da parte del Comune e tenuti presso le strutture convenzionate.

È fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, per la promozione di attività commerciali, imprenditoriali e per la pratica dell'accattonaggio.

Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca da parte del Comune e tenuti presso le strutture convenzionate.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 14, comma 1 e 2

È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Inoltre si propone di **abrogare il comma 2** in quanto le associazioni non effettueranno mai attività di promozione commerciale e/o accattonaggio.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Articolo 15 - Esposizione di animali e circhi

Si propone di accorpore il **comma 1** e il **comma 2** in unico comma generalizzato per tutti gli animali in esposizione all'interno o all'esterno degli esercizi commerciali.

Gli animali in esposizione, compresi i volatili, all'interno degli esercizi commerciali, dovranno essere sempre protetti dal sole e dalle intemperie, garantendo loro un'adeguata fornitura di acqua e cibo. In particolare, devono essere collocati in gabbie idonee che assicurano protezione e benessere durante tutto il periodo di esposizione.

Si propone di introdurre **un nuovo comma**, precedentemente al comma 3, per vietare completamente l'esposizione e la vendita di animali vivi all'esterno degli esercizi commerciali

È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 20, comma 2

È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

Si propone di modificare il **comma 3** per vietare completamente l'esposizione e la vendita di animali vivi da parte di attività commerciali ambulanti ed occasionali.

È vietata la vendita diretta o indiretta e l'esposizione di animali vivi da parte di attività commerciali ambulanti ed occasionali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 20, comma 4

Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Si propone di introdurre **due nuovi commi** per vietare completamente l'esposizione di animali vivi durante eventi di intrattenimento, quali fiere, mercati, sagre, feste o spettacoli viaggianti.

È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento, pubblico o privato, quali fiere, mercati, sagre, feste, circhi e spettacoli viaggianti, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo o l'esposizione di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

il comma di cui sopra non si applica a manifestazioni, senza scopo di lucro, incentrate sulla tutela ed il benessere animale che coinvolgono animali da compagnia, previa autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 16, comma 4

È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

2. Comune di Borgomanero - Art. 5, comma 10

È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

Si propone di **abrogare il comma 4**, in quanto integrato nell'articolo 9 - Divieti generali, comma 24.

Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

Articolo 15bis - Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

Si propone di **abrogare l'articolo 15bis**, in riferimento alla modifica dell'art. 15, comma 4, nel quale viene vietato sul territorio qualsiasi forma di spettacolo, compresi circhi e spettacoli viaggianti.

Articolo 16 - Cantieri

Si propone di modificare il **comma 1** per aumentare l'arco temporale nel quale è necessario inviare la comunicazione in modo che gli uffici abbiano più tempo per organizzare le azioni necessarie. Inoltre si propone di aggiungere un arco temporale uguale per l'individuazione e l'esecuzione delle procedure da eseguire, ove necessario, da compiere entro 60 giorni per poi permettere l'avvio dei lavori entro la data prevista.

I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, eventualmente a proprie spese, un'idonea collocazione temporanea e/c permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine, il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 12, comma 3

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Comune di Borgomanero - Art. 30, comma 1

I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie felini debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'ufficio comunale competente collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

Si propone di specificare al **comma 2** che l'accesso per alimentare gli animali in zona del cantiere deve essere garantito ai referenti delle colonie, ai volontari ed eventuali altre persone incaricate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai referenti delle colonie felini, ai volontari o persone incaricate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 12, comma 4

Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all'articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

Si propone di integrare il **comma 3** esistente per prevedere il caso in cui non sia possibile la reimmissione degli animali sul territorio di origine, ad esempio a causa di situazioni impreviste (ad es. cantieri prolungati, aree rese inaccessibili o pericolose), garantendo agli animali un'accoglienza adeguata presso strutture idonee, evitando abbandoni o forme di trascuratezza.

Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. Nel caso questo non fosse possibile si valuterà la ricollocazione degli animali presso le strutture comunali ovvero le strutture gestite dalle associazioni.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 30, comma 3

Al termine dei lavori gli animali, previa verifica di fattibilità e successiva collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. Nel caso questo non fosse possibile si valuterà la ricollocazione degli animali presso il parco gatti comunale.

Articolo 17 - Inumazione

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per dare la possibilità di inumazione delle spoglie di animali d'affezione in aree cimiteriali dedicate o in siti ritenuti idonei dall'autorità competente, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e urbanistiche.

Le spoglie di animali possono essere inumate, tenuto conto delle fasce di rispetto e delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, in aree cimiteriali appositamente destinate, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 22, comma 2

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

2. Comune di Opera - Art. 20, comma 1

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

3. Comune di Borgomanero - Art. 11, comma 1

Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per autorizzare le aziende agricole a destinare parte dei propri terreni alla sepoltura degli animali d'affezione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche, e secondo le indicazioni di ATS.

Le aziende agricole possono dedicare parte del proprio terreno alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione, secondo il sistema dell'inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche comunali, e delle indicazioni delle ATS competenti.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 11, comma 2

Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle ASL.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** che prevede la possibilità da parte del Comune di concedere terreni recintati in comodato, al fine di istituire cimiteri per animali d'affezione, in conformità alla normativa regionale vigente.

Il Comune può concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato d'uso, finalizzati alla realizzazione di cimiteri per cani, gatti ed altri animali d'affezione, da gestire direttamente o in collaborazione con soggetti autorizzati o associazioni per la tutela animale.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 22, comma 2

Il Comune di Roma può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri 18 animali.

2. Comune di Opera - Art. 20, comma 2

Il Comune di Opera può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per stabilire l'obbligo di certificato veterinario per il trasporto e la sepoltura degli animali deceduti, al fine di garantire la sicurezza sanitaria.

Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali presso cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o soggette a denuncia obbligatoria.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 11, comma 3

Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili, ai sensi delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Si propone di modificare il **comma 2** per estendere l'obbligo da parte dei cittadini di comunicare il decesso di tutti gli animali iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, come gatti e animali esotici, generalizzando quindi il comma già esistente.

Nel caso di decesso di un animale iscritto all'anagrafe degli animali d'affezione (quali cani, gatti), il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS entro 15 (quindici) giorni, al fine dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** che prevede la possibilità da parte del Comune di concedere terreni recintati in comodato, al fine di istituire cimiteri per animali d'affezione, in conformità alla normativa regionale vigente.

Il Comune può concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato d'uso, finalizzati alla realizzazione di cimiteri per cani, gatti ed altri animali d'affezione, da gestire direttamente o in collaborazione con soggetti autorizzati o associazioni per la tutela animale.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 22, comma 2

Il Comune di Roma può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri 18 animali.

2. Comune di Opera - Art. 20, comma 2

Il Comune di Opera può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per regolamentare in modo puntuale la gestione degli animali d'affezione rinvenuti deceduti sul territorio comunale. In particolare si prevedere l'obbligo, in caso di ritrovamento di un animale deceduto, qualora sia identificabile tramite microchip, di segnalare l'accaduto al proprietario, al Comune o alla Polizia Locale, in modo che in caso di gatti randagi sia possibile allertare anche ATS ed eventualmente il referente della colonia felina.

In caso di ritrovamento di un animale d'affezione deceduto sul territorio comunale, è fatto obbligo a chi lo rinviene e riesce a identificarlo tramite microchip o altro sistema di riconoscimento, di segnalare tempestivamente l'accaduto al proprietario, al Comune di Rho e/o alla Polizia Locale.

Nel caso si tratti di un animale randagio, la segnalazione deve essere inoltrata al Comune, affinché possa attivare i servizi veterinari dell'ATS o, se si tratta di un gatto riconducibile a una colonia felina, allertare il referente di colonia registrato per l'area interessata.

Articolo 18 - Anagrafe canina.

Si propone di modificare il **comma 1 e 2** per riformulare la norma riguardo l'iscrizione all'anagrafe canina come segue

I proprietari, i possessori o detentori, anche temporanei, compresi i soggetti che esercitano attività di commercio di animali, sono obbligati a iscrivere il cane all'Anagrafe Canina tramite applicazione del microchip, entro 15 (quindici) giorni dall'inizio del possesso oppure entro 30 (trenta) giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. Tale operazione può essere eseguita presso i Servizi Veterinari dell'ATS o da veterinari libero professionisti accreditati, i quali provvederanno a registrare nella banca dati regionale i dati anagrafici del proprietario, i dati segnalietici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.

I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva, il trasferimento, la scomparsa o il decesso dell'animale all'ATS competente, la quale provvederà ad aggiornare la banca dati regionale. Fatte salve le comunicazioni relative alla cessione, le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite veterinari libero professionisti accreditati.

Si propone di aggiungere **un nuovo comma** per introdurre l'obbligo di possesso del libretto vaccinale del cane aggiornato

I proprietari dei cani hanno altresì l'obbligo di possedere il libretto vaccinale del cane, aggiornato con le vaccinazioni eseguite da un veterinario abilitato alla professione.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 22, comma 2

Ha altresì l'obbligo di possedere il libretto vaccinale del cane, aggiornato con le vaccinazioni eseguite da un veterinario abilitato alla professione.

Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

Si propone di modificare il **comma 1 e 2** per riformulare la norma riguardo le attività motorie e gli stimoli sociali.

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane è tenuto a garantirgli quotidianamente un'adeguata attività motoria, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e comportamentali del soggetto, non solo per l'espletamento dei bisogni fisiologici, ma anche per assicurare stimolazione fisica, mentale e rapporti sociali, fondamentali per il benessere dell'animale.

I cani custoditi in appartamento, in box o in recinti, anche con spazio all'aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere al di fuori del luogo di custodia.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 26, comma 1

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Si propone di aggiungere **un nuovo comma** per introdurre l'obbligo per canili e rifugi di avere un'area di sgambamento adeguata per i cani.

Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 26, comma 3

Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

Si propone di aggiungere **un nuovo comma** per introdurre il divieto di uscita con i cani nelle ore più calde dei periodi estivi, al fine di prevenire colpi di calore e sofferenze inutili.

È fatto divieto di portare a spasso i cani nelle ore più calde dei periodi estivi, al fine di prevenire colpi di calore e sofferenze inutili.

Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena.

Si propone di modificare il **comma 1** e **abrogare il comma 2** per riformulare il primo comma in modo da vietare integralmente la detenzione a catena in qualsiasi contesto.

È vietato detenere cani legati permanentemente a catena o mediante strumenti di contenzione similari che ne limitino permanentemente la libertà di movimento.

I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 18, comma 5

È vietato detenere cani legati o a catena.

Articolo 20bis - Guinzaglio e museruola.

Si propone di aggiungere un **nuovo articolo**, successivamente l'articolo 20, per normare l'utilizzo del guinzaglio e della museruola attraverso i seguenti commi. L'introduzione di questo articolo comporterà l'abrogazione del comma 2, articolo 23.

Si propone, attraverso **due nuovi commi 1 e 2**, di introdurre l'obbligo di utilizzo del guinzaglio e di possesso della museruola nei luoghi pubblici per garantire la sicurezza, inoltre saranno entrambi obbligatori in caso di cani di indole aggressiva.

Nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, i proprietari o detentori di cani, a qualunque titolo, sono obbligati a condurre gli animali con guinzaglio, eventualmente estendibile, ma mantenendo una lunghezza non superiore a 1,5 metri. È inoltre obbligatorio avere con sé una museruola idonea, da applicare in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti.

I cani di indole aggressiva devono sempre essere condotti con guinzaglio e museruola, indipendentemente dal contesto.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 29, comma 1

I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.

2. Comune di Borgomanero - Art. 14, comma 1

Nelle aree pubbliche i proprietari o detentori sono tenuti a:

- a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e con idonea museruola al seguito da applicare in caso di necessità;
- b. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e con idonea museruola al seguito, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

3. Comune di Borgomanero - Art. 14, comma 2

Il guinzaglio deve avere sempre una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni, così come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/2013.

Si propone, attraverso **un nuovo comma 3**, di specificare i contesti ove non è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e della museruola ovvero nelle aree cani e nei luoghi privati.

I cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola esclusivamente all'interno di aree cani attrezzate e recintate individuate dal Comune oppure in luoghi privati adeguatamente recintati e non accessibili al pubblico, a condizione che non vi sia possibilità di uscita sul suolo pubblico, sempre sotto la piena responsabilità del proprietario o detentore.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 29, comma 3

I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;

Si propone, attraverso **un nuovo comma 4**, di esentare dall'utilizzo del guinzaglio e della museruola i cani guida, quelli per la pet therapy e quelli impiegati dalle forze dell'ordine.

Sono esentati dall'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola i cani guida per persone diversamente abili, i cani impiegati in programmi di pet therapy e quelli in dotazione alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine e alla Protezione Civile, esclusivamente quando utilizzati per le finalità connesse al loro impiego specifico.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 29, comma 3

I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

2. Comune di Borgomanero - Art. 14, comma 4

Sono altresì esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Comune di Borgomanero - Art. 14, comma 6

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle Forze dell'Ordine quando sono utilizzati per servizio.

Si propone, attraverso **un nuovo comma 5**, di esentare dall'utilizzo del guinzaglio e della museruola eventuali cani per comprovate necessità documentate da certificazione veterinaria.

Possono essere temporaneamente esonerati dall'obbligo della museruola i cani affetti da particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, documentate da certificazione veterinaria, che dovrà essere esibita su richiesta degli organi di controllo, rimanendo responsabilità del proprietario o detentore l'adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza pubblica.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 29, comma 4

Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Articolo 20ter - Raccolta deiezioni canine

Si propone di aggiungere un **nuovo articolo**, successivamente l'articolo 20bis, per normare la raccolta delle deiezioni solide e liquide, andando a specificare l'obbligo di portare con sé idonea attrezzatura. L'introduzione di questo articolo comporterà l'abrogazione del comma 6, articolo 23.

Si propone, attraverso **un nuovo comma 1**, di consigliare l'utilizzo di aree verdi o attrezzate per l'espletamento dei bisogni dei propri cani, quando e ove possibile.

I cani devono essere accompagnati per i propri bisogni fisiologici, quando e ove possibile, preferibilmente in prossimità di alberi, negli spazi verdi o nelle aree appositamente attrezzate.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 34, comma 1

I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.

Si propone, attraverso i **tre nuovi commi 2, 3 e 4**, di introdurre in modo specifico l'obbligo di raccolta delle deiezioni solide e liquide, escludendo queste ultime nelle aree verdi, quindi di portare con sé idonea attrezzatura.

I proprietari o detentori di cani sono tenuti a provvedere alla completa e immediata rimozione delle deiezioni solide, con successivo smaltimento negli appositi contenitori presenti sul territorio. Sono inoltre tenuti alla completa e immediata pulizia delle deiezioni liquide mediante l'uso di acqua, al fine di eliminare ogni traccia visibile ed evitare la formazione di cattivi odori.

L'obbligo di pulizia delle deiezioni liquide non si applica nelle aree verdi o nelle aree appositamente attrezzate a tale scopo.

I proprietari o detentori, pertanto, devono avere sempre con sé l'attrezzatura necessaria per la raccolta delle deiezioni solide e per la pulizia delle deiezioni liquide tramite acqua.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 34, comma 1

In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2. Comune di Roma - Art. 34, comma 2

A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

3. Comune di Roma - Art. 15, comma 1

Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 3, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:

- a. alla totale e immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori posti sul territorio comunale;*
- b. a fare uso, per l'asportazione delle deiezioni solide, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito);*

*c. alla totale ed immediata asportazione delle deiezioni liquide lasciate dai cani mediante pulizia con utilizzo di acqua al fine di eliminare le tracce visibili ed impedire odori sgradevoli.
d. a fare uso, per l'asportazione delle deiezioni liquide, di acqua immediatamente disponibile al seguito.*

Si propone, attraverso **un nuovo comma 5**, di esonerare dall'osservanza del presente articolo i proprietari o detentori non vedenti, ipovedenti o diversamente abili.

Sono esentati dall'osservanza delle presenti disposizioni i proprietari o detentori non vedenti, ipovedenti, diversamente abili o con gravi difficoltà motorie, a causa di impedimento dell'esecuzione di tali operazioni.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 34, comma 2

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

2. Comune di Borgomanero - Art. 15, comma 2

Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 22 - Dimensione dei recinti

Si propone di modificare il **comma 1**, in modo da specificare meglio le condizioni di detenzione dei cani nei recinti e aumentare la superficie base minima da 5 mq a 12 mq.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 12 metri quadrati e contenere al massimo due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, più ulteriori 6 metri quadrati per ogni cane in più

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 28, comma 1

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 16 metri quadrati e contenere al massimo due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, più ulteriori 6 metri quadrati per ogni cane in più

Si propone di modificare il **comma 2**, in modo da specificare che l'affissione di appositi cartelli deve essere effettuata all'esterno dei recinti e delle proprietà private in generale.

All'esterno dei recinti e dei confini delle proprietà private con giardino dovranno essere affissi, a cura del proprietario o detentore, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 26, comma 2

Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

2. Comune di Roma - Art. 19, comma 2

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani

Si propone di modificare il **comma 1 e 3**, in modo da comporre due nuovi commi, uno riferito al diritto e l'altro al divieto di accesso. Si aggiunge inoltre un terzo comma per concedere l'accesso ove non consentito ai cani guida, quelli per la pet therapy e quelli impiegati dalle forze dell'ordine.

È consentito l'accesso ai cani, condotti dal proprietario o da altro detentore, in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, inclusi giardini, parchi e aree verdi, nonché all'interno degli edifici pubblici, nel rispetto delle norme comportamentali previste dal presente Regolamento.

Non è consentito l'accesso ai cani nei parchi e nelle aree pubbliche espressamente interdette, se segnalato da apposita cartellonistica, nelle aree attrezzate con giochi per bambini e nelle immediate vicinanze delle aree di sgambamento cani, al fine di garantire sicurezza e corretto utilizzo degli spazi.

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano ai cani guida per persone con disabilità visiva, ai cani al servizio di persone con disabilità motorie o cognitive, ai cani da supporto impiegati per attività di pet therapy, né ai cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine o alla Protezione Civile, quando impiegati per finalità istituzionali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 30, comma 3

È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

2. Comune di Roma - Art. 34, comma 3

Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Si propone di **abrogare il comma 2**, in quanto integrato nel nuovo articolo 20bis - Guinzaglio e museruola.

È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.

Si propone di specificare meglio al **comma 4**, le possibili attrezzature previste nelle aree cani.

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, fontanella dell'acqua, distributori di sacchetti e contenitori per le deiezioni.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 31, comma 1 e 2

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

2. Comune di Borgomanero - Art. 16, comma 1

Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di munirsi di museruola, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

Si propone di specificare meglio al **comma 5** che le aree destinate ai cani sono le aree cani attrezzate di cui al precedente comma.

Negli spazi a loro destinati ovvero all'interno delle aree cani attrezzate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti. L'obbligo di utilizzo del guinzaglio e museruola rimane per i cani di indole aggressiva.

Si propone di **abrogare il comma 6**, in quanto integrato nel nuovo articolo 20ter - Raccolta deiezioni canine.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Si propone di introdurre **un nuovo comma 5** per permettere l'accesso nei cimiteri ai cani, accompagnati dal proprietario o detentore, solo se muniti di guinzaglio e museruola, in deroga all'articolo 43, comma 1, lettera n) del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

In deroga al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, è consentito l'accesso a tutti i cimiteri ai cani accompagnati dal proprietario o detentore, solo se muniti di guinzaglio e museruola.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 30, comma 4

In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Articolo 24 - Accesso negli esercizi pubblici e commerciali

Si propone la **modifica completa dell'articolo 24**, attraverso l'introduzione di **sette nuovi commi**, per garantire l'accesso degli animali, in particolare dei cani, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali del territorio comunale, salvo specifiche esigenze igienico-sanitarie che devono essere obbligatoriamente segnalate all'ingresso.

L'accesso è consentito anche nei locali di somministrazione alimenti, mentre nei supermercati e nei negozi con vendita di alimenti sfusi è previsto solo in aree separate. L'ingresso in scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali è disciplinato dai rispettivi regolamenti interni.

Si propone di introdurre la possibilità di trasportare in braccio o in appositi contenitori, qualora il contesto lo consenta, cani di piccola taglia.

Infine, si propone di affidare ai proprietari l'obbligo di vigilare sul comportamento del proprio animale, mentre agli esercenti si richiede di garantire la disponibilità di acqua potabile per l'abbeveraggio degli animali presenti.

I cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore a qualsiasi titolo, hanno diritto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali presenti nel territorio comunale, inclusi locali aperti al pubblico, uffici, negozi e supermercati.

L'accesso ai ristoranti, bar e in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti, è consentito a condizione che non rechino disturbo o danno ad altri avventori, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

L'accesso ai supermercati e negli esercizi commerciali in cui si effettua la vendita di alimenti sfusi o non confezionati, è consentito solo in aree appositamente attrezzate e separate.

L'accesso nei luoghi di cura, negli istituti scolastici, negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali è disciplinato dai regolamenti interni delle singole strutture.

L'accesso dei cani è comunque subordinato all'utilizzo del guinzaglio e alla disponibilità della museruola da applicare in caso di necessità. Solo per i cani di piccola taglia, se permesso dal contesto, potranno essere tenuti in braccio o in appositi contenitori.

L'accesso dei cani può essere interdetto agli esercizi, previa comunicazione da parte del gestore all'Ufficio Tutela Animali del Comune, motivata da esigenze igienico-sanitarie e non discriminatorie, tramite apposita cartellonistica da posizionare in modo visibile all'ingresso.

Il divieto di accesso e l'interdizione non si applicano ai cani guida per persone non vedenti o ipovedenti e ai cani da assistenza per persone con disabilità, come previsto dalla normativa nazionale vigente.

I proprietari o detentori sono tenuti a vigilare affinché l'animale non sporchi, non arrechi danno o disturbo a persone, animali o cose.

Tutti gli esercizi pubblici e commerciali sono tenuti a garantire, in caso di richiesta, di necessità oppure in modo continuativo, la disponibilità di acqua potabile per l'abbeveraggio degli animali presenti, predisponendo ciotole o altri sistemi idonei in prossimità dell'ingresso o in un'area accessibile e sicura.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 32, comma 1 e 2

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchi e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

2. Comune di Borgomanero - Art. 21, comma 1, 2, 3, 4 e 5

Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

Nei supermercati, nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura mediante l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso, disciplinato da apposito regolamento interno. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti, come da vigente normativa in materia.

Nei luoghi di ricovero e cura per gli anziani, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura, così come previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.

I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchi, non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

Si propone di modificare il **comma 3** per utilizzare termini più consoni quali responsabile, referente o tutore della colonia felina e specificare che una persona diventa tale una volta ricevuta l'autorizzazione dal Comune e registrata la colonia felina presso ATS.

Per "Responsabile della colonia", "Referente della colonia" o "Tutore della colonia" (comunemente chiamati "gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento dei gatti, in seguito di autorizzazione da parte del Comune e registrazione della colonia felina presso ATS.

Articolo 25bis - Anagrafe felina

Si propone di introdurre un **nuovo articolo**, composto da **cinque nuovi commi 1, 2, 3, 4 e 5**, per introdurre il concetto di microchip e iscrizione all'anagrafe anche per i gatti, come previsto dall'articolo 37 della Legge Regionale n. 09/2019 con la quale viene modificata la Legge Regionale 33/2009 per introdurre l'obbligo del microchip anche per i gatti a partire dal 1° gennaio 2020 (emendando i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 105). L'articolo è stato formulato sulla base della Legge Regionale di cui sopra, sulla base dell'articolo 18 del presente regolamento in riferimento ai cani, aggiungendo un comma riguardo l'identificazione dei gatti delle colonie feline.

I proprietari, i possessori o detentori, anche temporanei, compresi i soggetti che esercitano attività di commercio di animali, sono obbligati a iscrivere il gatto all'Anagrafe Felina tramite applicazione del microchip, entro 15 (quindici) giorni dall'inizio del possesso oppure entro 30 (trenta) giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. Tale operazione può essere eseguita presso i Servizi Veterinari dell'ATS o da veterinari libero professionisti accreditati, i quali provvederanno a registrare nella banca dati regionale i dati anagrafici del proprietario, i dati segnalitici del gatto nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.

I proprietari di gatto sono tenuti a segnalare, entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva, il trasferimento, la scomparsa o il decesso dell'animale all'ATS competente, la quale provvederà ad aggiornare la banca dati regionale. Fatte salve le comunicazioni relative alla cessione, le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite veterinari libero professionisti accreditati.

I proprietari dei gatti hanno altresì l'obbligo di possedere il libretto vaccinale del cane, aggiornato con le vaccinazioni eseguite da un veterinario abilitato alla professione.

I referenti delle colonie feline hanno l'obbligo di iscrivere all'anagrafe, tramite applicazione di microchip e identificazione della colonia di riferimento, tutti i gatti catturati ai fini di sterilizzazione o cure sanitarie, prima di essere reinseriti nella colonia di appartenenza.

È vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite microchip

Art. 26 - Tutela delle colonie feline

Si propone di modificare il **comma 1** per riformulare la norma come segue

Le colonie feline e i gatti liberi presenti sul territorio del Comune di Rho sono protetti e tutelati ai sensi della normativa vigente, pertanto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere civilmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle leggi civili e penali.

Si propone la modifica del **comma 2** dell'articolo relativo alla tutela delle colonie feline, al fine di rafforzare il principio di rispetto dell'habitat naturale dei gatti liberi e di regolamentare in modo più chiaro le eccezioni allo spostamento degli animali.

I gatti delle colonie feline non possono spostati o allontanati dal loro habitat, salvo in caso di comprovate e documentate esigenze sanitarie riferite a persone o agli stessi animali, oppure per comprovati motivi di interesse pubblico. Eventuali trasferimenti devono avvenire in collaborazione con l'ufficio tecnico competente ed il Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 31, comma 3

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito al comma 2, per rafforzare il ruolo attivo del Comune di Rho nella tutela dei gatti liberi e nella gestione delle colonie feline, attraverso la collaborazione con ATS e le associazioni animaliste iscritte all'Albo comunale.

Il Comune di Rho, in applicazione della normativa regionale e nazionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, collabora con ATS e con le associazioni animaliste del territorio iscritte all'Albo comunale per garantire le attività di cura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio dei gatti liberi e delle colonie feline censite.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Milano - Art. 29, comma 3

Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano per garantire l'attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.

2. Comune di Opera - Art. 32, comma 1

Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della L.R. 16/06, provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

3. Comune di Firenze - Art. 28, comma 1

L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

4. Comune di Borgomanero - Art. 28, comma 1

Il Comune di Borgomanero concorre, in base alla vigente normativa in materia, alla sterilizzazione dei gatti liberi presenti in colonie feline censite presenti sul territorio. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate.

Si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito al comma precedente, volto a regolamentare in modo chiaro e puntuale le modalità di cattura dei gatti liberi, il rilascio presso le colonie di appartenenza e i soggetti autorizzati.

La cattura dei gatti liberi è consentita solo per la sterilizzazione o per cure sanitarie, ma può essere effettuata esclusivamente da veterinari di ATS, personale incaricato dal Comune, associazioni animaliste riconosciute e iscritte all'Albo del Comune di Rho, referenti della colonia ufficialmente registrati e autorizzati. Dopo l'intervento, i gatti devono essere reimmessi nella colonia di provenienza, salvo esigenze documentate che richiedano il ricovero in struttura convenzionata, l'affidamento temporaneo o l'adozione definitiva.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 24, comma 3

La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.

2. Comune di Borgomanero - Art. 28, comma 2

La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, sia dalle associazioni animaliste convenzionate con il Comune di Borgomanero, in collaborazione con i/le gattari/e regolarmente censiti, sia da personale appositamente incaricato dal Comune. Successivamente alla sterilizzazione, i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza, salvo casi di necessità che prevedano la collocazione presso il parco gatti comunale o eventuali adozioni.

Si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito al comma 4, per tutelare l'integrità e la sicurezza dell'habitat delle colonie feline, vietando l'installazione di barriere o dispositivi che ostacolino la libera circolazione dei gatti all'interno del loro ambiente.

È vietato altresì predisporre barriere o strumenti che impediscano la libera circolazione dei gatti nell'habitat della colonia o che possano costituire fonte di pericolo o danno.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 24, comma 6

È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Si propone di modificare il **comma 3**, spostato in seguito al comma 4 e il nuovo comma di cui sopra, per garantire l'applicazione dei cartelli anche da parte dei tutori e delle associazioni, previa autorizzazione del Comune.

È possibile apporre cartelli per identificare le aree in cui sono presenti colonie feline, previa autorizzazione da parte del Comune, al fine di informare la cittadinanza che si tratta di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità comunale, del Servizio Veterinario dell'ATS, della Polizia Locale e delle associazioni animaliste riconosciute.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 12, comma 6

AI fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

2. Comune di Borgomanero - Art. 24, comma 7

Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte cuccie per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini.

3. Comune di Anacapri - Cartellone installato presso colonia felina



Si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito al nuovo comma 3 modificato, per tutelare l'integrità e la sicurezza dell'habitat delle colonie feline, promuovere la sicurezza stradale nelle aree adiacenti alle colonie feline e prevenire incidenti legati all'attraversamento di animali.

Il Comune può prevedere l'installazione di apposita segnaletica verticale con cartelli di pericolo, nelle eventuali strade limitrofe alle colonie feline, per segnalare l'attraversamento di animali sulla carreggiata.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 12, comma 2

Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

2. Comune di Anacapri - Cartellone installato presso colonia felina



3. Comune di Quarto - Campagna di installazione dei cartelli

<https://www.kodami.it/a-quarto-segnali-stradali-per-la-colonia-felina-consigliere-rusciano-rispettiamo-la-liberta-del-gatto/>

4. Comune di Bogliasco - Articolo riguardo installazione dei cartelli

<https://www.kodami.it/attenzione-colonia-felina-i-nuovi-cartelli-stradali-del-comune-di-bogliasco/>

Si propone di introdurre **un nuovo comma** che riconosca al Comune di Rho la facoltà di stipulare convenzioni con Enti o associazioni dotati di comprovate competenze in materia di protezione e tutela degli animali per effettuare le attività finalizzate alla tutela dei gatti randagi.

Il Comune di Rho potrà stipulare convenzioni con Enti o associazioni, il cui statuto preveda specifiche competenze di protezione e tutela degli animali, per la gestione della struttura comunale e/o delle colonie felini censite sul territorio comunale, per il ricovero temporaneo dei gatti, per la realizzazione di attività finalizzate alla sterilizzazione dei gatti randagi e all'adozione degli animali abbandonati.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 29, comma 1

Il Comune di Borgomanero può stipulare convenzioni con Enti o associazioni il cui statuto preveda specifiche competenze di protezione e tutela degli animali: per la gestione del parco gatti comunale e delle colonie felini censite sul territorio comunale, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art. 26bis - Censimento delle colonie feline

Si propone di introdurre un **nuovo articolo** per normare la procedura di censimento delle colonie feline e la responsabilità di mantenerlo aggiornato.

Si propone di introdurre **un nuovo comma 1** volto a promuovere la collaborazione tra il Comune di Rho ed enti o associazioni che operano nel campo della tutela animale.

Le colonie felini ed i gatti liberi presenti sul territorio comunale devono essere censiti dal Comune di Rho, in collaborazione con il Servizio Veterinario competente per territorio (ATS), le associazioni animaliste iscritte all'Albo comunale e i singoli cittadini.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 25, comma 1

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune di Borgomanero in collaborazione con il Servizio Veterinario di zona, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

Si propone di introdurre **un nuovo comma 2** per definire le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco delle colonie feline

L'elenco delle colonie feline è redatto e aggiornato dall'ufficio comunale competente e viene trasmesso periodicamente ad ATS. Tale elenco è consultabile dalle associazioni e dai cittadini nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 25, comma 3

L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'ufficio comunale competente del Comune di Borgomanero ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Si propone di introdurre **un nuovo comma 3** per descrivere la procedura di registrazione delle colonie feline, prendendo come riferimento il modello adottato dal Comune di Borgomanero.

In questo modello, il cittadino compila e protocolla presso il Comune di Rho il modulo predisposto da ATS, il quale sarà trasmesso dal Comune stesso ad ATS, in modo che possa registrare e assegnare il codice identificativo della colonia per comunicarlo sia al referente che all'ente comunale.

In alternativa il Comune di Roma prevede che il cittadino debba inviare la comunicazione ad ATS, la quale poi informerà l'ente comunale.

La registrazione di una colonia felina non ancora censita deve avvenire tramite protocollazione presso il Comune di Rho dell'apposito modulo predisposto da ATS. Il modulo, compilato dal tutore della colonia, verrà successivamente trasmesso ad ATS per la registrazione ufficiale e l'assegnazione del relativo codice identificativo, il quale verrà comunicato sia al referente che all'ente comunale

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 26, comma 1

Agli stessi sarà richiesta la compilazione di un modulo per il censimento della colonia felina, in collaborazione con le associazioni incaricate. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Comune di Roma - Art. 40, comma 2

Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

ALTERNATIVA: Qualora non fosse possibile adottare tale modalità collaborativa tra Comune e ATS, si propone in alternativa di introdurre **un nuovo comma 3** per formalizzare nel regolamento la procedura attualmente in uso, secondo cui il cittadino deve protocollare il modulo prima in Comune e poi autonomamente trasmetterlo ad ATS per completare la registrazione.

La registrazione di una colonia felina non ancora censita deve avvenire tramite protocollazione presso il Comune di Rho dell'apposito modulo predisposto da ATS. Una volta protocollato, il cittadino che ha effettuato la segnalazione assume il ruolo di tutore della colonia e ha l'obbligo di trasmettere lo stesso modulo protocollato ad ATS, al fine di completare la registrazione e ottenere l'assegnazione del codice identificativo della colonia.

Art. 27 - Attività di cura delle colonie feline

Si propone di modificare il **comma 1** con la seguente riformulazione a valorizzare il ruolo dei referenti delle colonie feline e introdurre il concetto di formazione e informazione.

Il Comune di Rho, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul proprio territorio, riconosce il valore dell'attività svolta volontariamente e gratuitamente dai referenti e tutori delle colonie feline. A tal fine promuove, anche in collaborazione con ATS e con le associazioni iscritte all'Albo comunale, corsi di informazione e aggiornamento sulle buone pratiche di gestione delle colonie.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 40, comma 1

Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Comune di Borgomanero - Art. 26, comma 1

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune di Borgomanero, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come volontari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini, in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio incaricate dal Comune.

Si propone di **abrogare il comma 2** in quanto introdotto nel precedente articolo 26bis Censimento delle colonie feline.

Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Sindaco. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciato apposito consenso per il successivo inoltro della richiesta di sterilizzazione dei soggetti al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.

Si propone di modificare i **commi 3 e 4** al fine di chiarire e rafforzare i diritti di accesso dei referenti e volontari delle colonie feline alle aree pubbliche e private, garantendo al contempo la tutela dei gatti liberi anche in situazioni complesse. In particolare, si propone di scindere l'attuale comma 4, creando **un nuovo comma** dedicato alla gestione dei casi critici relativi ad aree private inaccessibili.

L'accesso ai luoghi pubblici per l'alimentazione e la cura dei gatti appartenenti alle colonie feline è sempre consentito ai referenti e ai volontari, su tutto il territorio comunale, incluse le aree pubbliche in concessione a terzi, compatibilmente con la destinazione d'uso delle medesime aree.

L'accesso dei referenti e volontari in aree private è subordinato al consenso del proprietario. Tuttavia, in caso di diniego, il proprietario non può in alcun modo ostacolare l'uscita dei gatti dalla propria proprietà né impedire il loro approvvigionamento di cibo e cure in aree adiacenti.

In presenza di comprovate problematiche relative alla salute o alla tutela dei gatti liberi presenti in aree private inaccessibili, il referente della colonia deve segnalare la situazione all'ufficio comunale competente, che, di concerto con le autorità sanitarie e nei limiti previsti dalla normativa vigente, promuoverà le azioni necessarie alla salvaguardia degli animali.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** che consenta l'installazione, previa autorizzazione del Comune di Rho, di ripari e punti di alimentazione nei parchi, giardini e altri spazi pubblici in cui siano presenti colonie felini regolarmente censite.

È possibile installare, previa autorizzazione da parte del Comune di Rho, ripari e punti di alimentazione all'interno di parchi, giardini e altri spazi pubblici dove siano presenti colonie felini, in modo che siano discrete e integrate nel contesto urbano e ambientale, nel rispetto del decoro e della sicurezza degli animali e delle persone.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 29, comma 2

Il Comune di Borgomanero predisponde, ove eventualmente necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie felini.

Si propone di introdurre **un nuovo comma** per introdurre l'obbligo di mantenere pulite, ordinate e libere da rifiuti o materiali ingombranti le aree frequentate dalle colonie felini.

Le aree frequentate dalle colonie felini devono essere mantenute pulite, ordinate e decorose. È vietato l'accumulo di rifiuti o materiali ingombranti, fatta eccezione per gli elementi essenziali al riparo e al benessere degli animali.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 24, comma 8

In ogni caso, le aree destinate a dimora di colonia felina sul territorio comunale dovranno essere mantenute pulite e libere da qualsiasi ingombro se non il mero rifugio e riparo.

Art. 28 - Alimentazione dei gatti

Si propone di aggiungere all'inizio dell'articolo **un nuovo comma** per promuovere una corretta alimentazione dei gatti delle colonie felini, in linea con le indicazioni veterinarie e a tutela della salute degli animali

I gatti appartenenti alle colonie felini devono essere alimentati prevalentemente con alimenti completi per animali, prodotti specificamente per l'alimentazione dei gatti e reperibili presso negozi specializzati o grande distribuzione. L'impiego di alimenti umani o complementari è consentito solo in via eccezionale e occasionale.

Si propone di modificare il **comma 1** al fine di ampliare e rendere più operative le modalità di approvvigionamento alimentare per le colonie felini, con lo scopo di permettere all'Amministrazione Comunale di attivare tali forme anche tramite risorse proprie o in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere attivate dall'Amministrazione Comunale, anche tramite risorse proprie o in collaborazione con associazioni del territorio, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

Si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito all'attuale comma 1 di cui sopra, per incentivare il recupero responsabile di alimenti presso le mense scolastiche e favorire pratiche di riduzione dello spreco, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I responsabili delle colonie felini possono rivolgersi, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, anche alle mense scolastiche comunali per il recupero di eventuali avanzi alimentari idonei all'alimentazione dei gatti.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 42, comma 1

I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

Si propone di modificare il **comma 2** al fine di migliorare la gestione igienico-sanitaria degli spazi pubblici utilizzati per l'alimentazione delle colonie feline.

I responsabili delle colonie feline sono tenuti a mantenere il decoro e la pulizia dello spazio pubblico utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione dei contenitori utilizzati per il cibo dopo ogni pasto, ad eccezione dei contenitori dell'acqua che devono essere sempre disponibili.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 42, comma 2

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Articolo 29 - Detenzione dei gatti di proprietà

Si propone di aggiungere **un nuovo comma** per ribadire l'obbligo di iscrizione all'anagrafe dei gatti di proprietà come previsto anche dal nuovo articolo 25bis.

È fatto obbligo per i proprietari o detentori provvedere all'iscrizione del gatto all'anagrafe felina attraverso l'applicazione del microchip.

Si propone di aggiungere **due nuovi commi** per introdurre il divieto di detenzione del gatto su terrazze e balconi senza possibilità di ingresso oppure in box e cantine senza possibilità di uscita.

È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita.

È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 27, comma 1

È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Si propone di aggiungere **due nuovi commi** per introdurre l'obbligo di sterilizzazione dei gatti che vagano liberamente sul territorio e la raccomandazione per i gatti in generale anche se vivono esclusivamente in ambiente domestico.

Al fine di prevenire e contenere l'incremento incontrollato della popolazione felina, i proprietari o detentori di gatti che consentono agli animali di uscire dall'abitazione e vagare liberamente sul territorio sono tenuti obbligatoriamente a provvedere alla loro sterilizzazione.

In ogni caso, la sterilizzazione è fortemente raccomandata anche per i gatti che vivono esclusivamente in ambiente domestico per ragioni sanitarie.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 27, comma 2

Al fine di evitare e contenere l'incontrollato incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è obbligo che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 31 - Ricoveri degli equini

Si propone l'introduzione di **un nuovo comma** dedicato agli equini impiegati in attività sportive, da diporto, didattiche o ricreative, in modo da garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto del benessere psicofisico degli animali, vietando esercizi prolungati, ripetitivi o non compatibili con l'età o la condizione fisica degli equini coinvolti.

Gli equini impiegati in attività sportive, da diporto, didattiche o ricreative, a prescindere dal divieto di effettuarle sul territorio comunale, devono essere trattati nel pieno rispetto del loro benessere psicofisico, pertanto non devono essere sottoposti ad esercizi prolungati, ripetitivi o incompatibili con la loro età o condizione fisica.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 43, comma 1 e 5

Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;

2. Comune di Opera - Art. 46, comma 10

I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Si propone l'introduzione di **un nuovo comma** che vieta la trazione di vetture da parte di equini a scopo di lucro o per attività ludico-ricreative ovvero tutte le forme di trazione di carrozze o altri mezzi trainati da cavalli a fini commerciali, turistici o ceremoniali, allo scopo di prevenire condizioni di sfruttamento e sofferenza per gli animali.

È vietata, su tutto il territorio comunale, la trazione di vetture da parte di equini a scopo di lucro o per attività ludico-ricreative, comprese carrozze turistiche, giri su prenotazione, servizi ceremoniali o simili.

Si propone l'introduzione di **un nuovo comma** per vietare l'organizzazione e/o lo svolgimento di corse, gare o manifestazioni competitive con equini per limitare il più possibile stress e sovraccarichi fisici per gli animali.

È vietata, su tutto il territorio comunale, l'organizzazione e/o lo svolgimento di corse, gare o manifestazioni competitive con equini, anche se autorizzate da altri enti. Fanno eccezione le attività a scopo terapeutico o riabilitativo condotte da professionisti qualificati.

Si propone l'introduzione di **un nuovo comma** per vietare la macellazione, o la cessione per macellazione, di equini che abbiano svolto attività non produttive, incoraggiando il ricorso all'affidamento o al ricovero protetto.

È vietata la macellazione, o la cessione per macellazione, di equini che siano stati impiegati in attività di trazione, sportive, di compagnia o ludico-didattiche. Il Comune si impegna a promuovere forme di affidamento o ricovero protetto per gli animali non più idonei al servizio.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 43, comma 2

Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Si propone l'introduzione di **un nuovo comma** che vieta l'uso di strumenti coercitivi che possano causare dolore o disagio, come morsi troppo stretti, briglie coercitive, fruste o speroni contundenti e pratiche lesive dell'integrità fisica degli equini.

È vietato l'uso di morsi e briglie coercitive, di imboccature metalliche troppo strette, di fruste o speroni contundenti o comunque di mezzi atti a provocare dolore agli animali. E' vietato altresì accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Opera - Art. 46, comma 8

E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

Si propone l'introduzione di **un nuovo comma** che consente al Comune di intervenire in caso di maltrattamento o utilizzo irregolare degli equini, provvedendo a disporre il ritiro degli animali e trasferirli presso centri di recupero riconosciuti, a tutela del loro benessere.

In caso di maltrattamento accertato, utilizzo di cavalli senza autorizzazione oppure cessione per macellazione, il Comune potrà disporre il trasferimento dell'animale presso idonei centri di recupero, previo parere dell'autorità sanitaria competente.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 47, comma 1

Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

Articolo 32 - Popolazione di Columbia Livia varietà domestica

Si propone di inserire **un nuovo comma** iniziale per vietare completamente l'alimentazione di piccioni su tutto il territorio comunale

Su tutto il territorio comunale è vietato alimentare i piccioni.

Si propone di modificare il **comma 1, lettera c** per prevedere l'obbligo, in caso di adozione di misure di contenimento incruente della popolazione di Columba livia, di una comunicazione preventiva ad ATS e di un coordinamento con essa sugli interventi da eseguire, in modo da

garantire un'azione controllata, coerente con le indicazioni sanitarie e ambientali dell'autorità competente.

c) in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columbia Livia, i proprietari degli stabili potranno adottare metodi di controllo incruenti (per esempio somministrazione di mangime medico) per contenere la riproduzione, comunicando preventivamente la situazione ad ATS e concordando con essi gli interventi da eseguirsi.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 48, comma 2, lettera b

è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Articolo 33 - Detenzione di volatili e animali acquatici

Si propone di modificare il **comma 1** per garantire, anche negli ambienti chiusi e artificiali, il rispetto dei ritmi naturali degli uccelli in gabbia, in particolare il normale alternarsi di luce e buio, necessario al loro equilibrio fisiologico e comportamentale. Inoltre si propone di riportare il secondo periodo all'interno del comma 2.

I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli, i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti e deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte qualora le condizioni del locale lo impedissero.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Borgomanero - Art. 34, comma 2

I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

Si propone di modificare il **comma 2** per imporre requisiti minimi alle dimensioni delle gabbie affinché non compromettano il comportamento naturale dei volatili, in particolare la possibilità di volo, attraverso l'unione del secondo periodo del comma 1 e del concetto del comma 2.

Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alla caratteristiche etologiche degli animali ovvero che non impediscano il volo.

Si propone di inserire **un nuovo comma**, in seguito al comma 2, specificando che le azioni di contenimento possono essere effettuate con metodi non cruenti e solo previa autorizzazione.

Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali e di ATS.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 48, comma 3

Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Si propone di inserire **un nuovo comma**, in seguito al comma precedente, per vietare il rilascio di volatili in ambiente, anche in occasione di ceremonie e feste.

È vietato il rilascio in ambiente di volatili, anche in occasione di ceremonie o feste, tranne per rilasci di fauna selvatica da parte degli enti competenti.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 48, comma 4

È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di ceremonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

Si propone di modificare il **comma 4**, per introdurre una capienza minima e vietare l'utilizzo di acquari sferici, in modo da evitare la distorsione della percezione visiva dell'ambiente circostante, disorientare i pesci e limitare lo spazio vitale, causando stress e problemi di salute.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua e non deve avere forma sferica. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua e un'adeguata alimentazione.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 51, comma 1 e 2

Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

2. Comune di Borgomanero - Art. 34, comma 3

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

Si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito al comma 4, per vietare in modo assoluto la detenzione e l'esposizione di pesci vivi destinati al consumo umano nei locali commerciali, nei mercati o nei ristoranti, a tutela del benessere animale e in coerenza con il principio che vieta la sofferenza inutile di animali destinati alla macellazione o alla somministrazione.

È vietata la detenzione e l'esposizione di animali ittici vivi, destinati alla vendita o alla somministrazione per il consumo umano, all'interno di acquari o vasche nei locali commerciali, mercati e attività di ristorazione.

ALTERNATIVA: Qualora non fosse possibile il divieto assoluto si propone di introdurre **un nuovo comma**, in seguito al comma 4, per normare la detenzione di fauna ittica viva a scopo di commercializzazione o somministrazione presso i locali

È vietato conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 51, comma 1, lettera b

conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

Articolo 34 - Tutela degli animali esotici

Si propone di aggiungere **tre nuovi commi** con specifiche prescrizioni riguardanti le competenze richieste ai detentori, i requisiti delle strutture ospitanti e le misure adottabili in caso di inidoneità.

Il detentore deve possedere adeguate conoscenze di zoologia, etologia e igiene, tali da garantire la corretta gestione dell'animale.

I locali e le strutture destinate agli animali devono garantire requisiti strutturali e igienico-sanitari adeguati, idonei a prevenire rischi per le persone e a tutelare il benessere dell'animale.

In caso di condizioni ritenute non idonee dagli organi di vigilanza veterinaria, il Comune potrà disporre il trasferimento dell'animale presso idonei centri di recupero, previo parere dell'autorità sanitaria competente.

Fonti altri regolamenti sulla tutela degli animali:

1. Comune di Roma - Art. 55, comma 14

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

2. Comune di Roma - Art. 32, comma 3

Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

Articolo 35 - Sanzioni

Si propone in generale di specificare le sanzioni per ogni tipologia di obbligo o divieto attraverso un **nuovo allegato** al regolamento, come predisposto per il Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana (Allegato B).

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative nel rispetto dei limiti minimo e massimo indicati nella tabella di cui all'Allegato A del presente regolamento.

ALTERNATIVA: Se non fosse possibile o ritenuto non necessario, si propone comunque di aumentare le sanzioni amministrative previste nel **comma 2**.

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 2000,00.

Si propone di modificare il **comma 3** così da prevedere la destinazione dei proventi dalle sanzioni legate a inosservanze del regolamento in favore della tutela degli animali.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dal Comune di Rho, destinate a tematiche riguardo la tutela animali o devolute ad associazioni di volontariato attraverso opportuna convenzione.

Articolo 36 - Vigilanza

Si propone di ampliare il **comma 1** per aggiungere opportuno riferimento alla Polizia Locale e aggiornare la nomenclatura di ATS.

L'attività di accertamento delle infrazioni relative alle norme regionali sulla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo competono alle ATS e ai Comuni, insieme alla Polizia Locale. I Comuni possono avvalersi, tramite apposita convenzione, anche delle guardie zoofile e delle associazioni di volontariato.

Si propone di aggiungere il **comma 2** con riferimento alle segnalazioni di maltrattamento che possono e devono essere effettuate da tutti i cittadini.

Qualsiasi cittadino ha il diritto e dovere di segnalare eventuali situazioni di maltrattamento di animali presso le autorità competenti.
